



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Settore Penale

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
IN MATERIA PENALE
(GIUGNO 2026)

Rel. n. 54/2026

Roma, 13 luglio 2026

SOMMARIO

PARTE I. DIRITTO PENALE 2

I.1. Violazione degli obblighi di assistenza familiare: infondatezza delle q.l.c. sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 570-*bis*, cod. pen. nella parte in cui non prevede la procedibilità a querela della persona offesa per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio 2

I.2. Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione: illegittimità costituzionale dell'art. 322-*quater* cod. pen. nella parte in cui prevede che, con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli artt. 314, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321 e 322-*bis*, cod. pen., è sempre ordinato il pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.....4

I.3. Sospensione del processo e messa alla prova nel procedimento minorile: manifesta infondatezza della q.l.c. sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 31, secondo comma, Cost., dell'art. 28, comma 5-*bis*, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, aggiunto dall'art. 6, comma 1, lett. c-*bis*), del decreto legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2023, n. 159, nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 1 dello stesso art. 28, in tema di sospensione del processo con messa alla prova, non si applicano al delitto di cui all'art. 609-*bis* cod. pen., limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 609-*ter* cod. pen.....7

PARTE II. PROCEDURA PENALE

II.1. Immunità parlamentari: accoglimento del ricorso per conflitto di attribuzione promosso dal Senato della Repubblica avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale collegiale ha dichiarato, senza previa richiesta di autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria alla Camera di appartenenza, l'utilizzabilità *inter alia* delle videoregistrazioni effettuate occultamente, sequestrate all'indagato ed aventi a oggetto conversazioni intercorse, in presenza, tra l'indagato e l'allora senatore Giovanardi e, per telefono, tra questi e soggetti terzi9

PARTE III. DIRITTO PENITENZIARIO E DELL'ESECUZIONE

III.1. Liberazione anticipata: infondatezza della q.l.c. degli artt. 69 e 69-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui, secondo il "diritto vivente", attribuiscono al magistrato di sorveglianza, e non al giudice dell'esecuzione, la competenza a decidere sulla liberazione anticipata nei confronti di soggetto condannato alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, di cui all'art. 20-*bis* cod. pen.....12

PARTE I. DIRITTO PENALE

I.1. Violazione degli obblighi di assistenza familiare: infondatezza delle q.l.c. sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 570-*bis*, cod. pen. nella parte in cui non prevede la procedibilità a querela della persona offesa per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio.

I.1.1. Con sentenza **n. 96 del 2026, depositata il 5 giugno 2026**, la Corte costituzionale ha dichiarato **non fondate** le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 570-*bis* cod. pen. sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.

I.1.2. Il **giudice a quo** (Tribunale di Varese) ha sollevato questioni di legittimità costituzionale della predetta disposizione **nella parte in cui non prevede la procedibilità a querela della persona offesa** per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio. Il rimettente aveva assunto la manifesta irrazionalità del regime di procedibilità del reato in esame alla luce della diversa previsione per fattispecie penali, punite più gravemente, che presentano "tratti di accentuata somiglianza

strutturale”, quali i reati di cui agli artt. 624 e 625, ultimo comma, cod. pen. punibili a querela della persona offesa, ai sensi dell’art. 649 cod. pen., se commessi ai danni del coniuge legalmente separato.

I.1.3. Nell’affrontare le questioni di costituzionalità sollevate, la Consulta premette che la giurisprudenza costituzionale è costante nel riconoscere **ampi margini di discrezionalità** al legislatore con riferimento alle scelte relative al **regime di procedibilità dei reati**, affermando che, in linea generale, “le scelte sanzionatorie del legislatore possono essere sindacate da questa Corte soltanto entro i limiti della manifesta irragionevolezza”.

L’art. 570-*bis* cod. pen., introdotto dall’art. 2, comma 1, lettera d), del d. lgs. 1° marzo 2018, n. 21, riproduce sostanzialmente le previgenti norme speciali contenute nell’art. 12-*sexies*, legge del 1° dicembre 1970, n. 898 e nell’art. 3, legge 8 febbraio 2006, n. 54 che sanzionavano, rispettivamente, l’inadempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile, e l’inosservanza degli obblighi di natura economica previsti dalla legge n. 54 del 2006 a carico dei genitori per il mantenimento dei figli.

I.1.4. Dopo aver richiamato la giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 220 del 2015 e n. 325 del 1995; ordinanze n. 423 del 1999 e n. 209 del 1997) che aveva già confermato la correttezza della perseguibilità officiosa del reato di cui all’art. 12-*sexies*, legge n. 898 del 1970, la Corte, passando al merito dell’ordinanza di rimessione, ha osservato che “i reati di cui agli artt. 624 e 625, ultimo comma, cod. pen., stante la loro assoluta eterogeneità, percepibile già solo sotto il profilo della diversità dei beni giuridici tutelati, **non riescono a far emergere una distonia di sistema tale da assurgere a una manifesta irrazionalità dello stesso**”.

Aggiunge che ulteriore elemento, idoneo ad escludere l’irragionevolezza dell’opzione legislativa censurata, deriva **dal contesto familiare in cui si manifestano le relative condotte**, nel quale “si è strutturalmente esposti al rischio di subire pressioni da parte dell’autore del reato o di altri familiari, sicché le potenziali condizioni di particolare vulnerabilità della vittima del reato ben potrebbero incidere negativamente sulle scelte di quest’ultima in ordine alla presentazione della querela o alla rimessione di una querela già presentata”. Né, in senso contrario, assumono carattere dirimente considerazioni relative all’esigenza di favorire la riappacificazione tra le parti coinvolte, nonché al potenziale effetto di incentivazione all’adempimento, potendosi anzi affermare che **proprio la procedibilità d’ufficio può rivelarsi strumento più idoneo a incentivare il tempestivo adempimento** di obblighi di natura economica imposti dall’autorità giudiziaria.

I.1.5. Da tutte le considerazioni svolte la Corte fa quindi discendere **la non fondatezza di tutte le questioni sollevate** ribadendo, peraltro, la natura frammentaria e disarmonica ancora presente nel sistema delle incriminazioni relative ai rapporti familiari, il cui superamento è rimesso al legislatore.

I.2. Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione: dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 322-*quater* cod. pen., nella parte in cui prevede che, con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli artt. 314, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321 e 322-*bis*, cod. pen., è sempre ordinato il pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

I.2.1. Con sentenza n. 108 depositata il 18 giugno 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 322-*quater* cod. pen. in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, nonché agli artt. 11 e 117 Cost., questi ultimi in relazione all'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella parte in cui prevede che, con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320 e 322-*bis*, cod. pen., è sempre ordinato il pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno. La norma risulta modificata dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3 rispetto alla versione originaria che prevedeva "l'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio".

I.2.2. Il **giudice a quo** (Corte di cassazione) aveva osservato che **la riparazione pecuniaria stabilita dall'art. 322-*quater* cod. pen.**, cumulandosi con la confisca obbligatoria e il risarcimento del danno dovuto all'amministrazione di appartenenza, ed essendo insuscettibile di graduazione da parte del giudice in funzione delle condizioni economiche del reo e delle eventuali condotte riparatorie da questi poste in essere, **costituisce una sanzione punitiva in contrasto con il principio di proporzionalità** della pena, desumibile a livello interno dagli artt. 3 e 27 Cost., nonché, a livello sovranazionale, dall'art. 49 CDFUE, rilevante nell'ordinamento italiano in forza degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.

I.2.3. **Nel dichiarare fondata la questione**, la Corte premette che la riparazione pecuniaria prevista dall'art. 322-*quater* cod. pen. **costituisce una misura sui generis** non riconducibile in senso proprio né alla categoria delle pene, né a quella delle misure *lato sensu* "ripristinatorie", ma ha funzione **di ulteriore deterrenza delle condotte criminose** indicate dalla disposizione, **sì che deve essere considerata misura di carattere "punitivo"**.

L'esatta determinazione della natura della sanzione costituisce il presupposto sistematico per l'individuazione dei requisiti di legittimità costituzionale atteso che, secondo la costante giurisprudenza della Corte (sentenza n. 196 del 2010), il riconoscimento della natura "punitiva" di una misura comporta l'assoggettamento della stessa alle garanzie costituzionali e unionali in materia di diritto e di processo penale, mentre tali garanzie non operano laddove

debba escludersi la natura sostanzialmente punitiva della misura, la quale resterà così soggetta (soltanto) alle garanzie applicabili ai diritti incisi dalla stessa.

Il riconoscimento della natura punitiva della riparazione pecuniaria riconduce quindi il vaglio di legittimità costituzionale **al requisito di proporzione della risposta sanzionatoria rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del fatto illecito commesso**, ai sensi dell'art. 3 Cost. Infatti, le sanzioni dotate di carattere "punitivo" "condividono con le pene il **carattere reattivo rispetto a un illecito**, in termini di restrizione di un diritto che trova la sua "causa giuridica" proprio nell'illecito che ne costituisce il presupposto".

Da tale assunto discende che il **carattere "afflittivo" va tenuto distinto dalla funzione "punitiva"** della sanzione, nel senso che una misura ben può essere "afflittiva" senza avere alcun carattere "punitivo" (come, ad esempio, un'espropriazione per pubblica utilità, il ricovero di un malato psichiatrico in una REMS, o un'ordinanza di custodia cautelare a carico di un imputato cui rimane estranea una finalità punitiva).

Con specifico riferimento **al diritto di proprietà, la Corte ha escluso la natura punitiva** di misure limitative di tale diritto allorché la condotta illecita del loro destinatario operi come "occasione" dell'intervento pubblico, ma le stesse svolgano essenzialmente **una funzione "preventiva"**, di neutralizzazione di un pericolo proveniente da ipotetiche condotte future dello stesso destinatario, ovvero abbiano **una funzione "ripristinatoria"** dello *status quo ante*.

Con specifico riferimento alla **riparazione pecuniaria di cui all'art. 322-quater cod. pen.**, la Corte precisa che **in favore della natura "ripristinatoria"** dell'istituto militerebbe l'argomento letterale costituito dall'uso dell'espressione «riparazione», evocativa dell'ipotesi in cui il colpevole abbia «riparato interamente il danno», oltre alla circostanza che i proventi della misura sono devoluti alle singole amministrazioni pubbliche danneggiate anziché allo Stato, destinatario dei proventi delle pene pecuniarie e delle confische.

In senso contrario alla funzione ripristinatoria, peraltro, secondo la Corte, milita la circostanza che la **misura è disposta d'ufficio dal giudice penale**, con la sentenza di condanna, senza alcuna richiesta del danneggiato, come invece avviene per le riparazioni e i risarcimenti. Inoltre, a differenza di quanto accadeva in relazione alla riparazione pecuniaria conseguente a diffamazione prevista dall'art. 38 del codice Zanardelli e, oggi, dall'art. 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, **l'importo della somma, equivalente al prezzo o al profitto del reato, è fissato direttamente dalla legge**, e normalmente non corrisponde con l'entità dell'offesa recata alla pubblica amministrazione. Infine, la riparazione pecuniaria di cui all'art. 322-quater cod. pen. è dovuta «restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno», con **conseguente cumulo della misura con l'intero risarcimento del danno in favore della pubblica amministrazione lesa**.

La riparazione pecuniaria di cui all'art. 322-*quater* cod. pen. **si cumula, altresì, alla confisca obbligatoria** del prezzo o del profitto del reato prevista dall'art. 322-*ter* cod. pen. che mira **a ripristinare** la situazione patrimoniale del reo, antecedente alla commissione del reato.

Ne consegue che la riparazione pecuniaria in parola, **raddoppiando l'importo oggetto di confisca obbligatoria ai sensi del precedente art. 322-*ter* cod. pen.**, non può giustificarsi quale strumento volto al ripristino della situazione patrimoniale precedente al reato (già attuato mediante la confisca del profitto e del prezzo) ma si configura piuttosto come un sacrificio patrimoniale netto in chiave di sanzione punitiva per l'illecito commesso.

Inoltre, mentre l'istituto della confisca ammette il contemperamento, previsto dall'elaborazione giurisprudenziale, secondo cui va esclusa nell'ipotesi in cui il reo abbia già integralmente versato una somma pari al prezzo o il profitto del reato all'amministrazione lesa, la riparazione pecuniaria di cui all'art. 322-*quater* cod. pen. è prevista a prescindere dall'avvenuto risarcimento alla persona offesa.

In definitiva, la somma assegnata all'amministrazione danneggiata sulla base dell'art. 322-*quater* cod. pen. **ha un'evidente finalità ultracompensativa**, eccedente rispetto ad eventuali risarcimenti o restituzioni sì che la misura in esame, pur non costituendo una "pena" in senso tecnico, **rappresenta un rafforzamento della sanzione delle condotte criminose interessate**, rispetto alle pene detentive, tale da riconoscerle (anche in dottrina) una funzione schiettamente "punitiva", a dispetto del *nomen iuris* utilizzato dal legislatore.

La qualificazione in questi termini dell'istituto in parola, osservano i giudici, riecheggia il concetto di "penalità sussidiaria", o "multa privata", nonché le qualificazioni oggi attribuite alla riparazione pecuniaria di cui all'art. 12 della legge sulla stampa, qualificata dalla giurisprudenza come «ipotesi eccezionale di pena pecuniaria privata» (Sez. 3 civ., 17 marzo 2010, n. 6490), destinata a svolgere la funzione di rafforzare, appunto, l'efficacia della repressione della condotta criminosa.

I.2.4. Tanto premesso in ordine alla natura punitiva della misura in discorso, la stessa, secondo la Corte, viola il **principio di proporzionalità** in quanto determina conseguenze assai gravose per l'interessato, raddoppiando l'ammontare dell'autonoma confisca obbligatoria, in un quadro già caratterizzato da una pluralità di misure afflittive incidenti a vario titolo sul patrimonio del reo.

La **predeterminazione legislativa dell'ammontare** della riparazione pecuniaria, ancorata al valore del prezzo o del profitto, rende inoltre la misura in esame incompatibile con la necessità che la "pena" sia commisurata dal giudice tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto (sentenze n. 112 del 2019; n. 46 del 2023) nonché, in caso di misure incidenti sul patrimonio del reo, con la necessità che il loro importo tenga conto delle condizioni

economiche e patrimoniali del reo al momento della condanna (sentenza n. 28 del 2022; sentenza n. 7 del 2025).

La Corte, quindi, **dichiara l'art. 322-*quater* cod. pen. costituzionalmente illegittimo**, affidando "alla prudente valutazione del legislatore la possibilità di prevedere, accanto alle sanzioni detentive, sanzioni di natura pecuniaria con funzione rafforzativa dell'effetto deterrente delle norme incriminatrici in questione, anche in relazione alle raccomandazioni in proposito provenienti da vari organismi internazionali".

I.3. Sospensione del processo con messa alla prova nel processo minorile: manifesta infondatezza della q.l.c. dell'art. 28, comma 5-*bis*, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 31, secondo comma, Cost., nella parte in cui esclude l'applicabilità della sospensione del processo con messa alla prova ai delitti previsti dall'art. 609-*bis* cod. pen., nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 609-*ter* cod. pen.

I.3.1. Con sentenza **n. 110 depositata il 18 giugno 2026** la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 5-*bis*, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, aggiunto dall'art. 6, comma 1, lettera c-*bis*, del decreto legge 15 settembre 2023, n. 123 (decreto Caivano) convertito in legge 13 novembre 2023, n. 159, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 31, secondo comma, Cost., nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 1 dello stesso art. 28, in tema di sospensione del processo con messa alla prova, non si applicano al delitto di cui all'art. 609-*bis* cod. pen., limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 609-*ter* cod. pen., senza consentire deroghe.

I.3.2. Il **giudice a quo** (Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Torino) sosteneva l'irragionevolezza dell'art. 28, comma 5-*bis*, del d.P.R. n. 448 del 1988 in quanto **introduce un automatismo, anche per condotte di minor gravità**, in forza del quale è esclusa la possibilità della valutazione della fattispecie concreta di reato da parte del giudice minorile, normalmente consentita dall'istituto della messa alla prova, nonché l'applicazione della messa alla prova anche laddove il reato sia connesso ad altri che la consentirebbero quale, nella specie, quello di atti persecutori.

Il rimettente si duole, inoltre, **dell'ingiustificata disparità di trattamento** che la disposizione censurata rivela rispetto a tipologie delittuose ancor più gravi di quelle escluse dalla messa alla prova minorile.

Subordinatamente, chiedeva di pronunciare una sentenza di natura sostitutiva o manipolativa, volta a introdurre eccezioni al detto divieto generale, in rapporto a specie, modalità o circostanze dell'azione e alla osservazione successiva di personalità avente valenza favorevole; e, comunque, nell'ipotesi in cui il delitto sia legato dal vincolo della continuazione

con altri reati contro la persona, contestati nello stesso processo, in danno di una medesima persona offesa per i quali sia consentito il beneficio, in particolare con quello di cui all'art. 612-*bis* cod. pen..

I.3.3. La Corte ricorda che la questione principale era già stata decisa con **sentenza n. 203 del 2025** (successiva all'ordinanza di rimessione) che **ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 5-*bis*, del d.P.R. n. 448 del 1988**, nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 1 dello stesso art. 28 non si applicano ai delitti previsti dagli artt. 609-*bis* e 609-*octies* cod. pen., aggravati ai sensi dell'art. 609-*ter* cod. pen., anche quando fosse ritenuta sussistente la circostanza attenuante **dei «casi di minore gravità»**.

La sentenza n. 203 del 2025 ha dichiarato, invece, **non fondate le questioni di legittimità costituzionale del medesimo art. 28, comma 5-*bis***, nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 1 dello stesso art. 28, in tema di sospensione del processo con messa alla prova, non si applicano ai delitti previsti dagli artt. 609-*bis*, commi primo e secondo, e 609-*octies* cod. pen., aggravati ai sensi dell'art. 609-*ter* cod. pen.

I.3.4. La Corte affronta quindi le **questioni sollevate in via subordinata** dall'odierna ordinanza di rimessione, ritenendo che la scelta compiuta dal legislatore, di non consentire la sospensione del processo con messa alla prova minorile anche ove i **delitti "ostativi" siano legati dal vincolo della continuazione con altri per i quali la preclusione non opera** (in particolare, ex art. 612-*bis* cod. pen.), contestati nello stesso processo in danno di una medesima persona offesa, risulta ragionevole in quanto ispirata dall'apprezzamento delle **specifiche esigenze di contrasto** di alcune condotte più frequenti di criminalità minorile, lesive della libertà sessuale delle vittime, non scalfite, ma al limite aggravate, dalla presenza di reati satellite quali il delitto di atti persecutori.

I.3.5. Quanto, infine, alle questioni subordinate con le quali **il rimettente censura**, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost., la norma in oggetto in quanto **non prevede eccezioni** "in rapporto a specie, modalità o circostanze dell'azione», la Corte richiama la **declaratoria di illegittimità costituzionale** (sentenza n. 203 del 2025) della disposizione censurata, nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 1 dello stesso art. 28 non si applicano ai delitti previsti dagli artt. 609-*bis* e 609-*octies* cod. pen., aggravati ai sensi dell'art. 609-*ter* cod. pen., anche quando ricorra la circostanza attenuante dei **«casi di minore gravità»**.

I.3.6. Alla luce di tali argomentazioni **la Corte dispone la restituzione degli atti al giudice rimettente** per un nuovo esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, nella parte in cui la disposizione censurata, relativamente al delitto di cui all'art. 609-*bis* cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 609-*ter* dello stesso codice, non conosce eccezioni al divieto di ammissione alla messa alla prova «in rapporto a specie, modalità o circostanze dell'azione», e dichiara manifestamente infondate e non fondate le restanti questioni.

PARTE II. DIRITTO PROCESSUALE PENALE

II.1. Immunità parlamentari: accoglimento del ricorso per conflitto di attribuzione promosso dal Senato della Repubblica avverso l'ordinanza del Tribunale collegiale di Modena che ha dichiarato l'utilizzabilità *inter alia* delle videoregistrazioni effettuate occultamente, aventi a oggetto conversazioni intercorse, in presenza, tra l'indagato e l'allora senatore Giovanardi e, per telefono, tra questo e soggetti terzi.

II.1.1. Con sentenza **n. 111 depositata il 23 giugno 2026** la Corte costituzionale ha accolto il ricorso promosso dal Senato della Repubblica, nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sorto a seguito dell'ordinanza collegiale del Tribunale ordinario di Modena, del 13 settembre 2024, che ha disposto l'acquisizione e l'utilizzazione delle videoregistrazioni, occultamente effettuate, aventi ad oggetto le conversazioni in presenza intercorse fra l'indagato e l'allora senatore Giovanardi, nonché fra quest'ultimo e soggetti terzi, in collegamento telefonico.

II.1.2. Secondo l'ordinanza del Tribunale collegiale di Modena, **la registrazione (o la videoregistrazione) occulta delle conversazioni tra presenti sarebbe una mera prova documentale**, acquisibile e utilizzabile a norma **dell'art. 234 cod. proc. pen., in quanto** non è riconducibile né al paradigma dell'intercettazione, per difetto dei presupposti della terzietà del captante e della segretezza della conversazione, né alla nozione di corrispondenza, di cui all'art. 68, terzo comma, Cost.

II.1.3. Il Senato propone **conflitto di attribuzione** ritenendo che **le registrazioni oggetto** del giudizio **rientrano nello spazio di immunità del parlamentare**, ai sensi dell'art. 68, terzo comma, Cort., in coordinamento con l'art. 15 Cost., nonché con gli artt. 4 e 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato) in considerazione della peculiare aspettativa di riservatezza per il parlamentare, a tutela dell'autonomia della sua funzione istituzionale, secondo quanto sostenuto dalla sentenza n. 1 del 2013 della Corte costituzionale.

Il Senato valorizza **la genesi dell'art. 68, terzo comma, Cost.** e la sostituzione dell'originario riferimento alle «intercettazioni telefoniche e ambientali» con l'inciso **«intercettazioni, in qualsiasi forma»**, che si estende ad ogni possibile mezzo comunicativo e qualsiasi modalità tecnica di captazione (sentenza. n. 390 del 2007).

Il ricorrente rileva che le videoregistrazioni in presenza sarebbero naturalisticamente **intercettazioni** di onde elettromagnetiche sonore e ottiche, e che il requisito della terzietà del soggetto che effettua la captazione dovrebbe ritenersi sussistente poiché l'uso dello strumento di captazione renderebbe l'interlocutore *lato sensu* terzo rispetto a chi ignora di essere registrato.

Sotto altro profilo, rileva che **la conversazione riservata tra presenti ricadrebbe, comunque, «nell’ambito concettuale della corrispondenza**, rientrando certamente nel novero delle “**altre forme di comunicazione**” in quanto la fissazione su supporto elettronico di uno scambio di conversazioni ne rende il contenuto accessibile anche dopo che il colloquio a voce si è esaurito, con un risultato non dissimile da quello prodotto dalla messaggistica WhatsApp, che la giurisprudenza costituzionale della Corte ha qualificato come corrispondenza (sentenza n. 170 del 2023).

II.1.4. **Nell’accogliere il ricorso**, la Corte ricorda **che l’art. 68, terzo comma, Cost.,** richiede l’autorizzazione della Camera d’appartenenza «per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza» al fine di **preservare l’autonomia e l’indipendenza delle Camere** rispetto a indebite interferenze e invadenze di altri poteri dello Stato.

Il riferimento alle «**intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni**», include quindi ogni riferimento a un documento, come il tabulato, che di quelle riveli elementi “esterni” di indubbio significato comunicativo, mentre la nozione di **corrispondenza** include ogni forma «di scambio di pensiero a distanza tra due o più persone determinate, attuata in modo diverso dalla conversazione in presenza, ivi compresi i messaggi di posta elettronica, gli SMS e le comunicazioni trasmesse attraverso altre applicazioni di messaggistica istantanea, nonché i messaggi già pervenuti al destinatario (almeno sino a quando, per il decorso del tempo, non abbiano perso ogni carattere di attualità)”.

La fattispecie odierna presenta, secondo la Corte, le stesse caratteristiche sia dei tabulati telefonici che della messaggistica istantanea conservata nella memoria di un dispositivo elettronico del destinatario o del mittente, mentre la circostanza che **difetta l’originaria distanza tra i soggetti che comunicano** non incide sulla garanzia costituzionale, atteso che il rischio di «condizionamenti e pressioni sulla libera esplicazione del mandato parlamentare [per effetto della] presa di conoscenza dei contenuti di messaggi già pervenuti al destinatario» sussiste anche nel caso della **comunicazione riservata del parlamentare occultamente registrata in presenza**.

Pertanto, nel contesto dell’art. 68, terzo comma, Cost., la registrazione fonografica di colloqui tra presenti, occultamente eseguita da soggetti legittimati ad assistervi, non può essere qualificata come mera prova documentale ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen. (come sostenuto nell’ordinanza collegiale oggetto del ricorso per conflitto di attribuzioni).

Il diverso orientamento elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la registrazione riproduce non una dichiarazione di scienza ma un accadimento della realtà, il cui contenuto è costituito da dichiarazioni di persone precisamente individuate, non rileva nella prospettiva dell’art. 68, terzo comma, Cost., finalizzato alle già richiamate esigenze di tutela della riservatezza, associate alla funzione parlamentare, che non vengono meno se il parlamentare ammette qualcuno a partecipare ad un colloquio riservato.

II.1.5. In merito all'applicabilità, nella fattispecie, della disciplina delle intercettazioni o di quella del sequestro di corrispondenza, secondo la Corte **l'elemento dirimente è il momento nel quale si inserisce l'attività investigativa dell'autorità giudiziaria** sì che, **se è la stessa autorità procedente ad aver assunto l'iniziativa della registrazione occulta**, incaricando un agente sotto copertura o coinvolgendo un soggetto privato, la fattispecie va ascritta al paradigma delle **intercettazioni effettuate «in qualsiasi forma»** in quanto è l'autorità procedente, e dunque un terzo, la destinataria *ab initio* del flusso comunicativo captato dalla registrazione.

Diversamente, **quando l'iniziativa della registrazione occulta è stata assunta dal privato**, e solo in seguito l'autorità giudiziaria rinviene, registrate nella sua memoria, le conversazioni e le comunicazioni (anche) del parlamentare, **la fattispecie va riportata al sequestro di corrispondenza** conservata nella memoria di un dispositivo elettronico.

Nella prospettiva dell'art. 68, comma terzo, Cost., il rischio di una indebita invadenza del potere giudiziario sussiste "sia nel caso (e nel momento) in cui l'autorità investigativa assuma l'iniziativa di far registrare occultamente una comunicazione riservata, sia nel caso (e nel momento) in cui la medesima autorità si determini all'acquisizione nel procedimento di una registrazione occultamente effettuata in precedenza su iniziativa del privato".

II.1.6. La Corte osserva che, poiché le videoregistrazioni si sono svolte in un contesto riservato e **l'intervento dell'autorità giudiziaria si colloca in un momento successivo** alle stesse, in seguito al sequestro del dispositivo elettronico, avrebbe dovuto trovare applicazione la procedura applicabile in caso di **messaggistica conservata nella memoria di un dispositivo elettronico**, di cui all'art. 4 della legge n. 140 del 2003, che richiede l'autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza del parlamentare, non per sequestrare il dispositivo captante, ma per estrapolare e acquisire agli atti il suo contenuto. La Corte, peraltro, precisa che "il concreto esercizio del potere autorizzativo deve essere conforme alla *ratio* della prerogativa parlamentare, che assicura il **punto di equilibrio fra la tutela della libertà e dell'indipendenza della funzione parlamentare e il principio di eguaglianza dei cittadini dinanzi all'autorità giudiziaria**, sì che il provvedimento che decide in merito all'autorizzazione non può prescindere dal fornire elementi idonei a consentire un sindacato sul suo concreto esercizio e che, ove l'autorità giudiziaria ritenesse di ravvisare un abuso nel diniego di autorizzazione da parte della Camera di appartenenza del parlamentare, ben potrebbe sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato dinanzi alla Corte".

II.1.7. La Corte, dunque, dichiara che non spettava al Tribunale ordinario di Modena disporre con ordinanza l'acquisizione e l'utilizzazione delle videoregistrazioni occultamente effettuate e annulla, per l'effetto, l'ordinanza in oggetto.

PARTE III. DIRITTO PROCESSUALE PENITENZIARIO E DELL'ESECUZIONE

III.1. Liberazione anticipata: infondatezza della q.l.c. degli artt. 69 e 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui, secondo il "diritto vivente", attribuiscono al magistrato di sorveglianza, e non al giudice dell'esecuzione, la competenza a decidere sulla liberazione anticipata nei confronti di soggetto condannato alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, di cui all'art. 20-bis cod. pen.

III.1.1. Con sentenza **n. 114, depositata il 15 giugno 2026**, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 69 e 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, «come interpretati dal diritto vivente», «nella parte in cui attribuiscono al magistrato di sorveglianza la competenza a decidere sulla liberazione anticipata nei confronti di soggetto condannato alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità».

Il lavoro di pubblica utilità è stato inserito tra le pene sostitutive delle pene detentive brevi, elencate dall'art. 20-bis cod. pen., introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e ad esso si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 47, comma 12-bis, 51-bis, 51-quater e 53-bis dell'ordinamento penitenziario, secondo quanto previsto dall'art. 76 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Nello specifico, l'art. 47, comma 12-bis, ordinamento penitenziario stabilisce che all'affidato in prova al servizio sociale, che abbia dimostrato, nel periodo di affidamento, un suo concreto recupero sociale, può essere concessa la detrazione di pena di cui all'art. 54, utile ai fini della liberazione anticipata.

III.1.2. Il **giudice a quo** (Magistrato di sorveglianza di Napoli) aveva osservato che, **con riferimento alla competenza del magistrato di sorveglianza**, la giurisprudenza di legittimità «ha valorizzato il dato letterale», costituito dagli artt. 69 e 69-bis della legge n. 354 del 1975, «i quali affidano univocamente al magistrato di sorveglianza l'applicazione della liberazione anticipata», così affermando che la sua competenza «si estende anche alla liberazione anticipata richiesta dal condannato al lavoro di pubblica utilità sostitutivo». Peraltro, lo stesso organo nomofilattico ha «riconosciuto che sarebbe stato maggiormente lineare attribuire tale competenza al giudice dell'esecuzione», ossia allo stesso organo giurisdizionale che ha comminato la pena sostitutiva, secondo quanto prevedono gli artt. 63, 64 e 66 della legge n. 689 del 1981. E ciò in quanto «tale organo giurisdizionale rimane competente a decidere in ordine a tutte le questioni relative allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, mantenendo a tale scopo i contatti con l'ufficio di esecuzione penale esterna».

Aveva rilevato, in merito, il giudice rimettente che il condannato al lavoro sostitutivo di pubblica utilità, durante tutta l'esecuzione della pena, «è sottratto alla valutazione del magistrato di sorveglianza», sicché appare «**manifestamente irragionevole** una disciplina che prevede «l'intervento di tale magistrato **solo nel momento premiale della liberazione anticipata**», ponendosi come «elemento eccentrico rispetto al restante sistema normativo». Inoltre, la decisione del magistrato di sorveglianza «rischia di essere meramente formale e pertanto incapace di cogliere, ad esempio, la lieve entità di talune violazioni, in tal modo pregiudicando **il percorso rieducativo** cui anche il condannato a pena sostitutiva viene avviato».

III.1.3. Nel dichiarare infondata la questione di legittimità sollevata, la Corte ha **preliminarmente ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale** di riferimento, anche in ragione del fatto che l'incidente di legittimità costituzionale investe, più che un'espressa previsione normativa, l'approdo interpretativo al quale è pervenuta la Corte di cassazione nell'individuare il giudice competente a provvedere sull'istanza di liberazione anticipata, relativa alla pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo.

Nello specifico, con riferimento alla questione relativa all'individuazione del giudice **competente a provvedere sulla liberazione anticipata**, la Corte richiama principalmente **la pronuncia della Corte di cassazione del 10/01/2025, n. 10302**, che, dopo avere effettuato una ricognizione storica dell'istituto, ha affermato la compatibilità tra la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e la liberazione anticipata ed ha affermato che il comma 4 dell'art. 69-*bis* ordinamento penitenziario (come risultante all'esito delle modifiche apportate dall'art. 5, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2024, n. 92) **assegna al magistrato di sorveglianza «la competenza funzionale a decidere in ordine alla concessione della liberazione anticipata»**, di talché eventuali «esigenze sistematiche che avrebbero consigliato una concentrazione della competenza, anche in relazione alla concessione della liberazione anticipata, in capo al Giudice dell'esecuzione, non possono che recedere innanzi ad un dato testuale ed inequivoco, non superabile in via interpretativa»; tale conclusione è stata poi ribadita dalla successiva giurisprudenza di legittimità.

La Consulta, pertanto, afferma che può ravvisarsi, nella specie, **un vero e proprio "diritto vivente"**, come tale censurabile innanzi alla Corte, in relazione all'interpretazione degli artt. 69 e 69-*bis* ordinamento penitenziario, atteso che per aversi "diritto vivente", è sufficiente «uno stabile approdo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità».

III.1.4. Nel merito, la Corte premette che **le norme sulla competenza degli organi giudiziari**, al pari di quelle che conformano istituti processuali, sono espressione **di ampia discrezionalità legislativa**, sicché la loro illegittimità costituzionale può essere dichiarata soltanto in presenza di scelte che risultino **manifestamente irragionevoli**.

La **distribuzione della competenza**, come risulta dalla previsione normativa censurata, interpretata dal diritto vivente, secondo la Corte **non risulta palesemente irragionevole**

ove si consideri che: **la pena sostituiva in parola ha natura non detentiva, il che giustifica, per la modifica o revoca della stessa, l'intervento** non del magistrato di sorveglianza, ma **del giudice dell'esecuzione**; inoltre, l'intervento **del magistrato di sorveglianza** solo in merito alla **liberazione anticipata** non appare irragionevole, atteso che tale istituto è **oggetto di una competenza funzionale del medesimo che trova il proprio fondamento nel** ruolo chiave della liberazione anticipata nel perseguimento della finalità rieducativa della pena. La *ratio* dell'istituto della liberazione anticipata consiste, infatti, in un "un premio allo sforzo del condannato verso la rieducazione ed il reinserimento sociale", sul quale è chiamato a vigilare, istituzionalmente, il magistrato di sorveglianza, sì che la sua competenza risulta compatibile con l'art. 27, terzo comma, Cost. in quanto, anche nel caso in cui la pena comminata sia quella del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, è tale organo giudiziario a porsi, in via generale, come *dominus* della verifica del percorso di risocializzazione del condannato.

III.1.5. La Corte osserva, inoltre, che la valutazione circa la sussistenza dei presupposti della liberazione anticipata da parte del magistrato di sorveglianza, sulla base del giudizio comunicatogli dall'amministrazione penitenziaria, rimane del tutto autonoma, il che esclude **la fondatezza della ulteriore censura di violazione dell'art. 27, terzo comma, Cost.** Infatti, proprio la centralità della "autonoma" valutazione, demandata al magistrato di sorveglianza, consente di ridimensionare l'assunto (peraltro puramente assertivo), del giudice remittente, in merito al carattere «meramente formale» dell'interlocuzione del magistrato di sorveglianza con l'ufficio di esecuzione penale esterna e con le forze dell'ordine che diventa recessiva rispetto all'apprezzamento autonomo, sui presupposti della liberazione anticipata, da parte del magistrato di sorveglianza che costituisce il fulcro dell'istituto.

III.1.6. Sulla scorta delle suesposte considerazioni la Corte **dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale** degli artt. 69 e 69-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) **sollevate**.

Il redattore: Annachiara Mastrorilli

Il Vice Direttore
Antonio Corbo

Il Direttore
Alberto Giusti